

trasportatore era Caturano Autotrasporti di Caserta, ma i camion trasportavano rifiuti per conto di Eco X, e tra questi rifiuti c'erano rifiuti ospedalieri”

Questioni rilevanti, alle quali rispondeva brevemente ma significativamente Luigi Paoletti, sostituto procuratore presso il tribunale di Velletri, titolare delle indagini, il quale ammetteva che “sono dati corretti, che la procura ha acquisito e sta acquisendo. Le vicende societarie [...] dell'Eco X e dell'Eco Servizi per l'ambiente sono sotto attento vaglio della procura perché, indubbiamente, ci sono degli aspetti meritevoli di approfondimento circa le operazioni poste in essere fra le due società e anche in merito alle posizioni soggettive e ai personaggi citati. Su questi aspetti l'indagine è, ovviamente, in una fase iniziale, ma è – per così dire – viva e sta affrontando anche tutte le questioni evidenziate sotto il profilo – ripeto – oggettivo e soggettivo.”

Resta solo da aggiungere che le vicende societarie sono state oggetto di diverse domande rivolte dalla Commissione a Salvatore Guglielmino, procuratore speciale di Ecoservizi per l'ambiente srl auditato, in presenza del suo difensore, il 30 maggio 2017, il quale ha fornito una versione piuttosto confusa e, in parte contraddittoria, confermando, tuttavia, che tali vicende erano dovute a difficoltà finanziarie e che l'azienda commerciava con altre società e personaggi coinvolti in attività criminose nel settore della gestione dei rifiuti.

Infine, a proposito di queste vicende societarie, si evidenzia che Antonio Buongiovanni, socio unico e amministratore unico di Ecoservizi per l'ambiente srl, convocato durante la missione del 30 maggio 2017, nella sua qualità di indagato per i fatti di cui la Commissione si stava contestualmente occupando, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

I controlli

Strettamente collegata alle vicende autorizzative appare la problematica dei controlli.

Quanto al comune, Fabio Fucci, sindaco di Pomezia, ascoltato nel corso della suddetta missione, precisava che le competenze del comune in proposito riguardano solo la materia urbanistica e, richiestogli circa la posizione dell'Eco X come industria insalubre ai sensi dell'articolo 216 T.U. LL.SS del 1934, rispondeva di non aver trovato, negli incartamenti, un particolare riferimento alla normativa riguardo a questo tipo di attività.

Dal canto suo, Marco Lupo, direttore generale di ARPA Lazio, nell'audizione del 24 maggio 2017, ricordava che “per quanto riguarda i controlli, certamente diamo una maggiore importanza agli impianti in autorizzazione integrata ambientale, non solo perché sono più importanti ma anche perché facciamo in via esclusiva il controllo. Viceversa, per gli impianti *ex* articolo 208, ma anche per quelli in semplificata, anche per quelli in AUA – sono tanti gli impianti connessi al ciclo dei rifiuti, i soggetti che li autorizzano e le tipologie – sarebbe una competenza precipua della provincia, mi pare ai sensi dell'articolo 197 del 152. È chiaro che nella nostra attività cerchiamo comunque di programmare dei controlli anche su questo tipo di impianti: ne facciamo, ma teniamo conto che nella regione Lazio gli

impianti connessi al ciclo dei rifiuti, se ricompriamo sia quelli in AIA, sia quelli in 208, sia quelli in semplificata, sia quelli in AUA, sono più di mille. È chiaro che non si possono controllare, soprattutto quelli meno impattanti, con troppa frequenza. [...] Abbiamo verificato che tra la fine del 2013 e la fine del 2014 sono stati fatti due controlli sugli scarichi, quindi in particolare acque di lavaggio, dilavamento dei piazzali e scarichi anche di servizi igienici. I risultati sono stati trasmessi a tutti gli enti e, comunque, non sono state rilevate particolari anomalie. Ho verificato al protocollo che un controllo sull'impianto era stato fatto, un po' remoto, a fine 2011. L'impianto, evidentemente, era ancora di «giovane autorizzazione» perché era stato autorizzato nel 2010, quindi le quantità erano abbastanza limitate. Di questo controllo è stata data *illo tempore* - stiamo parlando di molti anni fa - comunicazione alla regione e alla provincia, in quanto la provincia è il soggetto competente all'irrogazione di eventuali sanzioni amministrative per inosservanze di prescrizioni. Questo è il quadro in estrema sintesi. In generale, quando lei mi chiede del personale, quello è un discorso molto complesso, che voi conoscete benissimo, che avete fatto anche diverse volte con me, quindi non lo sto a ripetere. È un problema generalizzato. È un discorso sul controllo ambientale che credo vada fatto nel suo complesso, soprattutto in considerazione del fatto che la legge n. 132 è in fase di attuazione e pone degli obiettivi, in particolare quelli di rendere omogenei i controlli a livello nazionale, o comunque rendere omogenei i livelli di prestazione ambientale. È chiaro che questo discorso diventa teorico se non si lavora poi sulle dotazioni umane e finanziarie. Questo, però, è un discorso molto più complesso. Quanto alla tipologia di impianto e di controlli, anche questo è un discorso molto interessante. Certamente si può sempre migliorare nel programmare le attività di controllo, tenuto conto che, chiaramente, l'attività di controllo, non potendo coprire il cento per cento degli impianti, dovrebbe individuare quelli da controllare sulla base di criteri che siano quanto più possibile indicatori di possibili problematiche. Si dovrebbe cercare di fare il controllo nell'impianto che potrebbe avere più problematiche. Io credo che nei sistemi, nei metodi di programmazione dei controlli, anche dal punto di vista comunicativo, di coordinamento con altri enti, di scambio di informazioni con tutti i soggetti che si occupano del settore, vadano fatti certamente dei passi in avanti e si debba assolutamente migliorare”.

Quanto alla ASL, la Commissione ha richiamato l'attenzione sulle competenze in tema di sicurezza sul lavoro, visto che, in base alla relativa normativa, ogni azienda deve presentare e conservare un DVR (documento valutazione dei rischi) che deve contenere anche le norme antincendio e un piano di emergenza, nominando e formando adeguatamente addetti antincendio.

In proposito, Mariano Sigismondi, direttore del dipartimento prevenzione dell'ASL 6, audito nel corso della missione del 30 maggio 2017, rispondeva che “non abbiamo agli atti il documento di valutazione dei rischi: non l'ho visto e non ne ho evidenza”.

La problematica dei controlli veniva ripresa, nel medesimo contesto, da Flaminia Tosini, dirigente dell'area rifiuti della regione Lazio, la quale evidenziava che il

certificato di prevenzione incendi non è condizione *sine qua non* per il rilascio di un'autorizzazione all'impianto di rifiuti, che però va acquisito come normalmente avviene per qualsiasi altra attività e qualsiasi permesso a costruire. Nel caso della Eco X era, però, condizionato dalla presentazione di una perizia giurata da parte del tecnico, che è stata presentata. E pertanto "l'attività relativa alle polizze e alla documentazione presentata era coerente ed esaustiva rispetto ai requisiti previsti. Non si prevedevano sopralluoghi o altre verifiche, perché quelli si fanno solamente in caso di modifiche sostanziali, e non era questo il caso"; aggiungendo che "per quanto riguarda, invece, le attività di controllo effettuate sull'impianto, ci sono una serie di controlli effettuati con pareri dell'ARPA anche relativi al piano di monitoraggio e controllo. Successivamente si fa presente che l'articolo 210, ora articolo 208, nel testo del decreto n. 152 del 2006, prevede che i controlli siano a carico della provincia. Mentre per le AIA l'autorizzazione rimane in carico alla regione, che effettua le verifiche tramite ARPA, per l'articolo 208 le attività stanno in carico, in questo caso, alla città metropolitana. Non abbiamo avuto nessun tipo di segnalazione né altro relativamente alla gestione di questo impianto. Normalmente noi riceviamo dai sopralluoghi di ARPA segnalazioni di inottemperanza oppure a volte ci sono casi di segnalazioni degli enti competenti o anche di cittadini, ma su questo impianto non c'è stata nessuna segnalazione agli atti della regione".

Gli esposti dei cittadini prima dell'incendio

La Commissione ha approfondito anche la tematica, ampiamente riportata dalla stampa, relativa agli esposti di cittadini e comitati contro l'azienda prima che si verificasse l'incendio.

L'argomento veniva trattato, in sede di audizione dal comandante del NOE di Roma, il quale precisava che "il 4 novembre 2016 il comitato di quartiere Castagnetta-Cinque Poderi - così si chiama - che ha una carta intestata, deposita al comune di Pomezia, facendolo protocollare, un esposto diretto alla cortese attenzione del sindaco del comune di Pomezia e al comandante della polizia locale di Pomezia. A questo esposto allega anche delle fotografie. Il 22 dicembre la polizia locale manda una nota diretta ai carabinieri del NOE e all'ASL locale, chiedendo di fare un sopralluogo congiunto e rimettendo un contatto telefonico all'interno della stessa missiva per quanto riguardava tale sopralluogo congiunto: che cosa chiedeva l'esponente a nome del comitato di quartiere? È molto semplice. Le fotografie dicevano che c'erano questi rifiuti e che gli interessati temevano la potenzialità di un incidente. Noi abbiamo dato disponibilità e abbiamo contattato. Il 21 febbraio [una squadra del NOE è andata a Pomezia]".

Tuttavia, a quel punto, la polizia locale comunicava al NOE di avere in corso un sopralluogo per uno sversamento illecito che riguardava un'altra azienda della zona; e, pertanto, non si dava corso al programmato controllo sulla Eco X, che, peraltro, non veniva più riproposto al NOE dalla polizia locale. Queste circostanze relative al dirottamento delle indagini su altro sito senza più fissare una nuova

data per i controlli alla Eco X venivano integralmente confermate davanti alla Commissione dal comandante della polizia locale di Pomezia.

In particolare: la violazione della normativa antincendio e l'inottemperanza alle prescrizioni dei Vigili del fuoco

Quanto alle responsabilità per il propagarsi dell'incendio, il procuratore di Velletri, nell'audizione del 24 maggio 2017 ha puntualizzato che "la società Eco Servizi per l'ambiente non aveva un impianto antincendio a norma. In particolare, non aveva un certificato di prevenzione incendi e non aveva presentato una SCIA per progettare le opere necessarie ad allestire un impianto antincendio. Inoltre, non aveva un sistema idrico idoneo a consentire lo spegnimento delle fiamme. Questo, al di là del fatto che lo si è potuto constatare in sede di sopralluogo, l'abbiamo desunto anche da quanto riferitoci dai Vigili del fuoco, i quali sono stati costretti ad approvvigionarsi dell'acqua necessaria allo spegnimento delle fiamme andando a circa due chilometri dal sito³⁴. Come terzo elemento, non aveva muri di compartimentazione dell'impianto, sicché le fiamme si sono potute liberamente sprigionare e propagare in tutti i due ettari che rappresentano l'estensione del sito", aggiungendo che "nel 2011 il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Roma aveva effettuato una verifica sull'impianto antincendio di questa società, rilevando le criticità che prima ho ricordato. Il comando ha impartito delle prescrizioni alla società e poi, all'esito del termine assegnato per - eventualmente - adeguarsi alle prescrizioni, ha constatato che in effetti la società non si era affatto adeguata alle medesime, pertanto il comando dei Vigili del fuoco ha denunciato l'amministratore unico della società alla procura della Repubblica di Velletri, la quale ha definito il procedimento penale a suo carico con un decreto penale di condanna."

Nell'audizione del 30 maggio 2017, Marco Ghimenti, comandante provinciale dei Vigili del fuoco, richiesto di chiarimenti in proposito dalla Commissione, precisava che, dopo la presentazione, nel 2004, di un primo progetto antincendio relativo a un'attività di deposito carta, la società, nel 2008, presentava una ulteriore documentazione a integrazione, cioè dichiarava "un'ulteriore attività, la n. 8, che, nella sostanza, è costituita da officine meccaniche con lavorazioni a caldo e che integra l'attività principale, ossia quella del 2004 che, dalla presentazione del progetto, era appunto, come dicevo prima, di deposito carta. Nel 2010, viene presentato un progetto un po' più generale, che rivede alcuni aspetti, nella parte variante e aggiornamento. Si prevedono l'attività n. 88, che sarebbe di deposito di materiali vari fino a 4.000 metri quadrati di superficie, e l'attività n. 18 per gli impianti fissi di distribuzione di carburante nonché, per gruppi elettrogeni e deposito di liquido infiammabile, quindi serbatoi, l'attività n. 15".

³⁴ Per completezza, si segnala che Salvatore Guglielmino, procuratore speciale di Ecoservizi per l'ambiente srl, audito, in presenza del suo difensore, nel corso della missione del 30 maggio 2017, ha invece affermato che l'azienda aveva una "vasca antincendio con gruppo elettrogeno nuovo, che i Vigili del fuoco avrebbero potuto mettere un vuoto e sarebbe uscita l'acqua dalle manichette".

La pratica seguiva il normale *iter* delle procedure di prevenzione incendi, con la presentazione di un progetto, seguita da una valutazione e un parere con indicazioni di opere da eseguire da parte dei Vigili del fuoco: “Dopodiché, è il titolare dell’attività che deve rappresentare l’effettuazione dei lavori e procedere successivamente al sopralluogo, da cui scaturisce la verifica della congruità tra il progetto e la realtà esecutiva, quindi l’eventuale rilascio del certificato di prevenzione incendi. Dopodiché, si passa direttamente all’attività di accertamento e di controllo, ai sensi dell’articolo 19 del decreto n. 139.”

Nel caso in esame, il controllo, eseguito il 13 dicembre 2011, dava esito negativo, con la contestazione di alcune violazioni (quali assenza della rilevazione fumi e di compartimentazioni) ed il conseguente rilascio di apposite prescrizioni, fra cui l’obbligo di presentazione di una SCIA nonché, quale misura per poter continuare l’attività, l’ordine di attuare una riduzione del carico d’incendio, limitandolo a 15 chilogrammi al metro quadro e indicando una tempistica per adempiere alle mancanze e alle carenze verificate. Di queste prescrizioni il 20 dicembre 2011 veniva data comunicazione al comune di Pomezia e al prefetto di Latina.

Scaduti i termini concessi, all’esito di un successivo controllo, il 3 ottobre 2012, i Vigili del fuoco inoltravano denuncia alla procura della Repubblica di Velletri, la quale, come riferito nell’audizione del 24 maggio 2017 dal procuratore, ha definito il procedimento con la richiesta di un decreto penale di condanna, emesso dal giudice per le indagini preliminari nel 2015.

Sul punto il procuratore, a specifica domanda della Commissione, ha dichiarato: “La procura della Repubblica ha fatto quello che la legge le prescrive, ossia ha acquisito la notizia di reato. I Vigili del fuoco hanno segnalato l’inottemperanza alle prescrizioni. Non dimentichiamo che l’articolo è una mera contravvenzione. L’articolo prevede una sanzione che può essere anche pecuniaria. Quindi, la procura della Repubblica quello che doveva fare l’ha fatto. Non so se poi coglie nel segno, ma la questione travalica il caso di specie e, probabilmente, ci pone degli interrogativi sull’adeguatezza della normativa. Tuttavia, se questa è la norma, noi questa applichiamo”. Esprimeva, infine, l’opinione che “se si pone il giudice penale come punta della piramide, non andiamo, forse, molto lontano. Se venissero ripristinati - questa è una valutazione che mi permetto di fare - in capo alle autorità amministrative poteri più incisivi di controllo e di repressione, senza - mi permetto un tono polemico - scaricare tutto sempre sul giudice penale, che certamente non ha gli strumenti per valutare se un impianto antincendio sia buono o non sia buono, forse raggiungeremmo più la sostanza delle cose, senza trincerarci dietro la forma.”

In sostanza, la circostanza che più colpisce è la totale inadempienza, due volte riscontrata, alle prescrizioni antincendio, conclusasi con un semplice decreto penale di condanna senza alcuna sospensione dell’attività che, se ci fosse stata, probabilmente avrebbe evitato l’incendio o, quanto meno, ne avrebbe limitato le conseguenze.

Su questa circostanza sono state rivolte numerose domande nel corso dell’audizione di Marco Ghimenti, comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

In sintesi, il comandante da un lato ha evidenziato che, avendo fatto una prima segnalazione al sindaco di Pomezia ed al prefetto di Latina, aveva “rinviato” a loro eventuali decisioni: “L’articolo 20 del decreto n. 139 dice che la possibilità di disporre la sospensione ricade nelle mani di altre autorità, quali il prefetto e, nel caso specifico, il sindaco, anche perché concorrono aspetti che riguardano la sicurezza, ma c’è di mezzo anche un inadempimento di natura – forse, lo dico impropriamente – giuridico-amministrativa o un adempimento di altra natura, per cui, a quel punto, scattano anche altre competenze”, aggiungendo che “il combinato della nostra azione per far fronte a un pericolo imminente, che fa anche altri tipi di valutazione, come le dicevo prima, e, secondo me, deve farle, può valutare che ci possano essere i tempi e le modalità con cui ridurre il rischio e mantenere un’attività. Ciò è compensato dal fatto che, nel momento in cui si constata una situazione come quella che abbiamo visto nella prima fase, quindi nella data cui lei fa riferimento, viene subito fatta comunicazione agli enti che hanno la possibilità eventualmente, a norma, di sospendere...”

Dall’altro, di fronte all’inadempimento alla prescrizione relativa alla riduzione del carico, mirata a consentire l’attività nonostante le violazioni, ha precisato di non sapere se questo inadempimento era stato realmente accertato in sede di controllo ma che chi ha fatto quel controllo se non è arrivato a inibire l’attività, “per la fotografia che ha fatto in quel momento”, ha probabilmente ritenuto che comunque l’impianto dovesse andare avanti lo stesso.

Le conseguenze dell’incendio sull’ambiente

Nel corso delle indagini, la Commissione ha raccolto ampia documentazione circa i primi risultati relativi alle conseguenze sull’ambiente a causa dell’incendio della Eco X, nel corso delle audizioni del procuratore della Repubblica di Velletri, dei responsabili della ASL, e, soprattutto, del direttore e dei tecnici dell’ARPA Lazio. Ci si può riportare integralmente alla relazione ARPA Lazio del 24 maggio 2017, con tutti gli annessi, circa gli interventi di monitoraggio, eseguiti con la ASL competente³⁵.

In sede di audizione, Marco Lupo, direttore generale di ARPA Lazio, ha affermato di ritenere che “quanto avvenuto sia stato un evento particolarmente importante, che certamente ha determinato una ripercussione sull’ambiente. I livelli di diossine che abbiamo potuto misurare nelle immediate vicinanze dell’incendio ne sono, evidentemente, una prova. È un fenomeno, quindi, che non deve assolutamente essere sottovalutato, anzi deve essere attenzionato fortemente sia da noi, sia dalle ASL: lo stiamo facendo, cercando di monitorare con grande attenzione. Sapete che le diossine, comunque, sono pericolose una volta che entrano nella catena alimentare, quindi occorre fare molta attenzione ai prodotti delle zone limitrofe. I sindaci hanno adottato, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle ASL, in via precauzionale, dei provvedimenti che andavano a limitare il consumo di questi prodotti in un’area di cinque chilometri. Ritengo che siano state delle misure

³⁵ Acquisita dalla Commissione (Doc. n. 2030/1)

assolutamente adeguate. È un fenomeno che va attenzionato ma, obiettivamente, credo che non debbano essere fatti allarmismi oltre misura: attenzione sì, ma esagerazione credo di no”.

Quanto agli effetti sulla salute, Francesco Prete, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, nell’audizione del 24 maggio 2017 evidenziava che “una quindicina di persone, abitanti nella zona, si sono recate presso il pronto soccorso, lamentando lieve faringodinia, modesta cefalea e bruciore agli occhi. Un vigile del fuoco ha accusato lieve intossicazione. Credo che la Commissione sia al corrente dei dati del PM10 nell’aria, della diossina nell’aria e sui prodotti ortofrutticoli circostanti e degli idrocarburi”, aggiungendo che “forse merita di essere ricordato che, pur non essendo stati trovati idrocarburi e diossine nei terreni circostanti, tuttavia, a distanza di 1,3 chilometri dal sito, il giorno 10 maggio sono state trovate sostanze velenose e nocive su un campo di orzo, mentre la diossina non dovrebbe essersi dispersa oltre un raggio di 100-200 metri dal sito. L’ARPA ha segnalato un valore altalenante del PM10, che era certamente superiore alla norma il giorno dell’incendio, ma lo è stato, in particolare, 2-3 giorni dopo, in particolare domenica 10, raggiungendo un picco di 373, laddove quella soglia, come sappiamo, è di 50. Il 12 maggio, probabilmente per un effetto meteorologico legato al vento di scirocco proveniente dal sud, il PM10 è stato rilevato anche dalle centraline site in Roma e in Albano Laziale”.

Il caso della Eco X di Pomezia non è certamente isolato ed è anzi paradigmatico per tutto il settore degli impianti di trattamento dei rifiuti, interessati nel recente periodo da una serie di incendi: tema a cui è per l’appunto dedicata la presente Relazione.

La vicenda di Pomezia è peraltro negativamente esemplare relativamente al problema dell’adeguatezza e del coordinamento dei controlli nonché dei provvedimenti da adottare in caso di inadempimento.

Come è emerso nel caso qui esaminato, risulta totalmente disattesa la normativa sulle industrie insalubri (sconosciuta al sindaco) e quella sulla salute dei lavoratori (la ASL non ha neppure acquisito il DVR che dovrebbe comprendere anche il rischio di incendio); l’esposto dei cittadini è rimasto inevaso e l’assenza di misure antincendio si è risolta con un decreto penale di condanna e alcune segnalazioni burocratiche rimaste senza esito.

2.3.6 Bellona (Caserta)

Nel corso delle numerose missioni che la Commissione ha svolto nella regione Campania, uno dei più recenti sopralluoghi ha riguardato l'impianto "Ilside" sito in Bellona, frazione Triflisco, presso il quale una delegazione della Commissione ha effettuato un sopralluogo il 24 ottobre 2017. Sono quindi stati auditi, presso la prefettura di Napoli, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il prefetto di Caserta, l'attuale liquidatore della società Ilside s.r.l., nonché i rappresentanti delle associazioni ambientaliste locali che hanno negli ultimi tempi manifestato con forza la loro preoccupazione in relazione a quanto stava accadendo presso lo stabilimento.

La storia della società

La "Ilside s.r.l. in liquidazione", con sede in Bellona (CE), frazione Triflisco, Strada Statale Km 30+760, esercente l'attività di stoccaggio, cernita ed imballaggio di residui destinati al riutilizzo, raccolta e pressatura di materiali riciclabili, è stata costituita in data 13 novembre 1986. Da interrogazioni effettuate alla banca dati Telemaco della Camera di Commercio, è stato possibile ricostruire, a partire dal 29 dicembre 2001, l'evoluzione dell'entità del capitale sociale dell'impresa in argomento, nonché i soci che si sono susseguiti nel tempo.

In particolare, le quote del capitale sociale della "Ilside srl" sono state detenute:

- a. dal 29 dicembre 2001 al 22 dicembre 2007, da Della Gatta Michele³⁶, per un valore pari al 50% del capitale sociale; da Della Gatta Piernicola³⁷, per un valore pari al 50% del capitale sociale;
- b. dal 22 dicembre 2007 al 31 luglio 2013, dalla "Jacorossi Imprese spa", successivamente ridenominata in "Gardenia spa" e poi "Gardenia srl", per un valore pari al 100% del capitale sociale (Amministratore Bruno Gennaro, Napoli 15.9.60).

La "Gardenia srl in liquidazione", con sede in Roma, via di Valleranello 2 (C.F. 06856401002), esercente l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi, è stata posta in scioglimento e liquidazione in data 21 gennaio 2010 ed ha in corso una procedura concorsuale (concordato preventivo) dal 13 gennaio 2011. Le quote del capitale sociale sono detenute interamente dalla "Fintermica 2 spa" (con sede in Roma, via dei Redentoristi 9 - C.F. 09020461001), holding riconducibile a Jacorossi Ovidio³⁸.

- c. dal 31 luglio 2013 al 22 ottobre 2013, dalla "Madima srl", per un valore pari al 100 per cento del capitale sociale.

La "Madima srl", ha sede in Roma, via Quintino Sella 41 (C.F. 11933721000), esercente l'attività di acquisto, permuta, gestione e vendita di immobili. Le quote del capitale sociale sono detenute quasi interamente (98% del capitale sociale) dalla

³⁶ Della Gatta Michele, nato il 23 gennaio 1963 ad Aversa (CE) - c.f. DLLMHL63A23A512F.

³⁷ Della Gatta Piernicola, nato il 21 luglio 1972 a Napoli - c.f. DLLPNC72L21F839C.

³⁸ Jacorossi Ovidio, nato il 24 febbraio 1934 a Roma - c.f. JCRVDO34B24H501L.

“Servizio Italia spa” (società fiduciaria appartenente al Gruppo BNL - BNP Paribas), mentre l’amministrazione è affidata a Salomone Pasquale³⁹, amministratore unico.

d. dal 22 ottobre 2013, dalla “Kokio srl in liquidazione”, per un valore pari al 100 per cento del capitale sociale, di nominali euro 45.404.

La “Kokio srl in liquidazione” con sede in Napoli, via Generale Orsini 46 (C.F. 07599551210) è stata costituita in data 14 ottobre 2013 ed è stata posta in scioglimento e liquidazione in data 13 dicembre 2016. Le quote del capitale sociale dell’indicata azienda, pari ad euro 50.000, sono detenute da:

(1) Interfidam srl⁴⁰, società fiduciaria, per quote del valore di euro 49.000, pari al 98% del capitale sociale;

(2) Cerulli Giorgio⁴¹, per quote del valore di euro 1.000, pari al 2 per cento del capitale sociale.

In buona sostanza, la proprietà della società in argomento è attualmente schermata dalla società fiduciaria. L’amministrazione della società è affidata a Aurilia Annunziata⁴², liquidatore.

La “Ilside srl liquidazione”, è stata posta in liquidazione dal 16 giugno 2015; conseguentemente, l’amministrazione della società è attualmente affidata a Terlizzi Ferdinando⁴³, liquidatore.

Dalla sua costituzione, si sono avvicinati diversi soggetti nella gestione e nell’amministrazione dell’azienda, personaggi inevitabilmente correlati alle vicende societarie della ILSIDE SRL.

Queste ultime possono essere sintetizzate in:

- scioglimento e liquidazione, dal 16 giugno 2015;
- fallimento, in data 16 novembre 2015, dichiarato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere, con sentenza n. 48/2015, su ricorso della Ecoterra srl per un debito di circa 300.000,00 euro scaturente dal mancato pagamento del canone di locazione dell’area su cui insisteva l’attività della società fallita.;
- ritorno *in bonis*, in data 31 marzo 2016, a seguito di revoca del fallimento disposta dalla Corte di appello di Napoli con provvedimento n. 44/16, a seguito del reclamo proposto da Ilside in ragione della assenza di requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ;
- istanza di concordato preventivo, in data 12 dicembre 2016;
- inammissibilità al concordato preventivo, in data 24 febbraio 2017, disposta dal tribunale di S. Maria Capua Vetere.

Nel sito di stoccaggio di rifiuti riconducibile alla “Ilside srl in liquidazione”, ubicato in Bellona (CE) frazione Triflisco, il giorno 11 luglio 2017 è scoppiato un rogo di vaste dimensioni, sprigionando una nube tossica che ha invaso i comuni di Bellona, Caiazzo, Pontelatone e Capua.

³⁹ Salomone Pasquale, nato a Napoli il 14 settembre 1984 - c.f. SLMPQL84P14F839B.

⁴⁰ Interfidam srl, con sede in Milano, via Vincenzo Monti 8 - c.f. 04981620158.

⁴¹ Cerulli Giorgio, nato a Napoli il 6 settembre 1969 - c.f. CRLGRG69P06F839G.

⁴² Aurilia Annunziata, nata a Napoli il 6 gennaio 1947 - c.f. RLANNZ47A46F839G.

⁴³ Terlizzi Ferdinando, nato a S. Maria C.V. (CE) il 16 maggio 1937 - c.f. TRLFDN37E16I234U.

Lo stabilimento era già stato interessato da un procedimento penale a seguito dell'incendio verificatosi nell'aprile 2012.

A seguito del successivo, imponente incendio dell'estate 2017 la situazione dello stabilimento si è ripresentata nella sua attuale e concreta gravità.

E' stata inviata alla Commissione una denuncia⁴⁴ presentata alla procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere dall'associazione onlus ISDE Medici per l'ambiente avuto riguardo proprio all'incendio avvenuto nel mese di luglio 2017.

Nella denuncia l'associazione lamenta la mancanza di controllo nonché l'abbandono dei materiali bruciati, con aggravamento del rischio tossicologico; si sottolinea la mancata messa in sicurezza e bonifica, da parte dei proprietari e degli organi competenti del sito a seguito del primo incendio di aprile 2012 e in relazione al quale sono ancora in corso dei procedimenti giudiziari su bonifiche mai eseguite.

La procura di Santa Maria Capua Vetere, territorialmente competente, ha fornito alla Commissione attraverso l'invio di documentazione⁴⁵ nonché attraverso la audizione in data 25 ottobre 2017 nel corso della missione indicazioni utili per la comprensione della vicenda.

Come lo stesso procuratore ha avuto modo di evidenziare, la vicenda che riguarda tale stabilimento è molto complessa a causa delle molteplici vicissitudini succedutesi nel corso del tempo, sia di natura gestionale che societaria.

Il primo incendio: 17 aprile 2012

Già in data 17 aprile 2012, presso lo stabilimento IIside, si era sviluppato un incendio che interessava una parte dei rifiuti ivi stoccati in un'area esterna dello stabilimento: all'epoca l'amministratore della società era Bruno Gennaro. Le attività d'indagine, pur consentendo di accertare la natura dolosa dell'incendio, non avevano permesso di individuare i responsabili del reato. Nonostante la complessità dell'intervento per lo spegnimento dell'incendio, il sito fu sottoposto a sequestro (poi dissequestrato in data 17 settembre 2012) ed instaurato un procedimento penale. I vari procedimenti penali originati dalle segnalazioni in ordine ad anomalie e criticità dello stabilimento erano poi confluiti nell'unico procedimento n. 10116/2016 RG mod. 21, iscritto per il reato di cui all'art. 423 del codice penale e in relazione al quale si perveniva ad un provvedimento di archiviazione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 3 novembre 2016.

La società IIside opera essenzialmente nella raccolta, trasporto, stoccaggio, selezione, cernita, imballaggio, trattamento rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non

⁴⁴ Documento n.2300/1: denuncia pervenuta alla Commissione in data 4 ottobre 2017 presentata alla procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere dall'associazione onlus ISDE Medici per l'Ambiente

⁴⁵ Documento 2318/2 inviato in data 16 ottobre 2017 completato da ulteriore relazione consegnata in sede di audizione

pericolosi con relativo recupero e commercializzazione dei materiali cartacei, plastici, legnosi, ferrosi e vetrosi e la sola messa in riserva di quelli pericolosi.

In data 17 settembre 2012 presso lo stabilimento fu svolto da personale di ARPA Campania, congiuntamente a quello dell'A.S.L., un sopralluogo nel cui verbale veniva specificato che la Iلسide srl, essendo a ciò autorizzata con decreto regionale n. 127 rilasciato in data 15 giugno 2011, poteva gestire:

- rifiuti pericolosi e non pericolosi, nello specifico nella messa in riserva (RI3);
- trattamento (R3) e messa in riserva dei rifiuti non pericolosi (RI3) per i rifiuti pericolosi⁴⁶.

In detta circostanza ed in base alle informazioni raccolte, veniva stimata la presenza, al momento dell'incendio, di circa 4.370 tonnellate di rifiuti distinti secondo le seguenti tipologie e quantità:

- CER 191212 - sovrvallo scarto della selezione dei rifiuti in ingresso dell'impianto - 3.500 tonnellate;
- CER 191204 - plastica (plasmix) - 600 tonnellate;
- CER 191207 - legno derivante da selezione - 120 tonnellate;
- CER 200307 - ingombranti del ciclo urbano - 100 tonnellate;
- CER 150106 - imballaggio multi materiale - 50 tonnellate.

Sono poi seguiti nel tempo ulteriori sopralluoghi da parte di ARPA Campania, all'esito dei quali venivano sempre impartite prescrizioni di natura precauzionale per la incolumità della salute pubblica, avanzate anche dall'ufficio territoriale del governo di Caserta e dalla regione Campania. Dette indicazioni sono state recepite dal comune di Bellona con l'emissione di diverse ordinanze sindacali che, di fatto, hanno portato solo ad un'attività parziale di bonifica.

Dopo numerosi sopralluoghi, nonché tavoli tecnici finalizzati a determinare le quantità e qualità del materiale e i tempi necessari per lo smaltimento dei rifiuti, la Iلسide srl presentava un piano (approvato dall'ARPAC in data 31 gennaio 2013) da completarsi entro 180 giorni e dunque entro il 30 luglio 2013.

La Iلسide, tuttavia, aveva rappresentato, in data 24 aprile 2013, l'esistenza di difficoltà economiche per procedere e chiedeva una rimodulazione dei tempi dell'intervento anche avvalendosi di un indennizzo assicurativo che non le era stato corrisposto. Nel corso di tavoli tecnici presso il comune e la regione il piano di smaltimento era rimodulato e la data dell'ultimazione delle operazioni era fissata al 17 febbraio 2014.

Frattanto l'Iلسide aveva subito uno sfratto per morosità dall'impianto (che insisteva su di un suolo di proprietà di Ecoterra srl). Stante dunque l'inadempienza di Iلسide per le sopravvenute vicende, il sindaco, con ordinanza 22 dell'11 novembre 2013, affidava alla società Encon srl l'incarico di provvedere alla bonifica delle aree. Avendo però Encon srl dichiarato di non disporre delle autorizzazioni necessarie per proseguire, con ordinanza n. 23 del 15 novembre 2013 si individuava una

⁴⁶ Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel corso dell'audizione svoltasi il 25 ottobre 2017, ha reso noto alla Commissione "che attualmente è attivata una procedura di revoca delle autorizzazioni".

nuova società, la Esogest ambiente s.r.l. con sede in Pastorano, per procedere alla esecuzione in danno dei lavori di eliminazione dei pericoli per la pubblica e privata incolumità, con addebito dei costi all'Ilside.

Esogest ambiente srl risultava proprietaria di Gesia spa, società concorrente di Ilside in quanto operante nel medesimo settore nel medesimo ambito territoriale ed è società riconducibile a Sorbo Luciano imprenditore attivo nel settore della raccolta dei rifiuti nel casertano, già coinvolto in procedimenti penali. Le indagini rivelavano inoltre che la società Esogest ambiente srl era priva dell'autorizzazione cd. "Categoria 9"- Bonifica dei siti e dunque non era in grado di ottemperare all'ordinanza sindacale.

In data 4 aprile 2013 la procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere iscriveva un procedimento penale a carico di Bruno Gennaro nella qualità di legale rappresentante della società Ilside srl per il reato di cui all'articolo 256, comma 1, lettera *b*) e comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 a seguito della segnalata inosservanza presso l'impianto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni relative allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti pericolosi e non. Veniva emesso dal giudice per le indagini preliminari decreto di sequestro preventivo in data 18 giugno 2013 e nel corso delle diverse revoche temporanee del sequestro finalizzate alla bonifica del sito, la polizia provinciale di Caserta evidenziava che, alla data del settembre 2014, la società Esogest ambiente, incaricata della bonifica si era limitata a rimuovere i rifiuti recuperabili trascurando di rimuovere i rifiuti combustibili.

Veniva in seguito esercitata l'azione penale nei confronti di Bruno Gennaro per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera *b*) e comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per fatti accertati in Bellona in data 25 marzo 2013 perché, nella qualità di legale rappresentante della società Ilside autorizzata allo stoccaggio provvisorio e al trattamento dei rifiuti pericolosi e non in virtù di autorizzazione della regione Campania n. 1392 del 12 dicembre 2007, effettuava tale attività in difformità rispetto all'autorizzazione predetta.

Il processo ha concluso il suo primo grado di giudizio in data 6 giugno 2017 con sentenza di condanna di Bruno Gennaro alla pena di sei mesi di arresto e di tremila euro di ammenda⁴⁷ pronunciata dal giudice monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Nel corso delle indagini relative a questo procedimento, i ripetuti sopralluoghi presso l'impianto hanno consentito di appurare che la bonifica del sito a seguito dell'incendio della primavera del 2012 non era mai stata portata a termine. La procura della Repubblica ha altresì notificato avviso di conclusione delle indagini per i reati di cui agli articoli 110, 323, 328 del codice penale (abuso di ufficio e rifiuto di atti legalmente dovuti) nei confronti dei legali rappresentanti della società Esogest deputata alla bonifica e dei pubblici amministratori a vario titolo coinvolti nell'attività di bonifica.

⁴⁷ La sentenza del giudice monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere è stata acquisita dalla Commissione (Doc. n. 2354/3).

Il secondo incendio: 11 luglio 2017

In data 11 luglio 2017, presso il predetto sito di stoccaggio si è sviluppato un ulteriore incendio all'interno dell'area dello stabilimento nonché all'esterno, sul lato ovest. Sul posto è giunto personale dell'ARPA Campania - dipartimento di Caserta, il comando provinciale dei Vigili del fuoco nonché una squadra NBCR (nucleare biologico chimico radiologico) degli stessi Vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione. L'incendio ha interessato quasi la totalità dei rifiuti giacenti nell'impianto dall'epoca del sequestro (risalente come si è visto al luglio 2013) di un quantitativo di circa 4,500 tonnellate di rifiuti, costituiti da 1.500 tonnellate di rifiuti urbani e rifiuti speciali pericolosi e 3.000 tonnellate di rifiuti combustibili nei precedenti incendi, miscelati a terra di spegnimento.

L'incendio ha interessato la totalità dei rifiuti ad esclusione dei rifiuti con CER 191204 - plastica e gomma - stoccati in balle sovrapposte nel capannone più vicino all'ingresso; quest'ultimi stimabili in circa 300 tonnellate.

Uno dei primi interventi dei Vigili del fuoco è stato l'estinzione delle fiamme nell'area sotto la tettoia ove erano stoccati i rifiuti pericolosi; tuttavia, la combustione degli stessi è stata quasi totale, ad esclusione dei rifiuti in amianto che ha interessato solo gli involucri esterni.

Particolare odore acre e di solvente si sprigionava dalla combustione di rifiuti costituiti da pitture e vernici di scarto, presenti in maggiore quantità in cisternette metalliche poste sul piazzale.

Circa il 90 per cento dei rifiuti oggetto d'incendio erano costituiti da cumuli di sovrullo provenienti dalla selezione meccanica dei rifiuti urbani differenziati con CER 191212, lavorazione eseguita in precedenza presso lo stesso impianto. Tali rifiuti erano stoccati in cumuli sparsi in diversi punti del piazzale; solo uno, il più grande, era posto al disotto e a ridosso del capannone di lavorazione.

Le matrici interessate sono state: acqua, aria e suolo.

Le indagini effettuate dal NOE su delega della procura competente a campione su circa 4000 tonnellate di rifiuti hanno permesso di classificare gli stessi quali "rifiuti speciali non pericolosi".

Il Sindaco di Bellona ha emesso due ordinanze per lo svuotamento di due vasche formatesi a seguito di accumulo delle acque che hanno come ricettore finale il fiume Volturno.

La società IIside, tuttora in liquidazione, ha chiesto un dissequestro temporaneo per procedere ad una caratterizzazione dell'area, ancora in fase di validazione da parte dell'ARPAC.

La procura della Repubblica ha manifestato perplessità circa la fattibilità da parte della società IIside atteso che la stessa è in fase di liquidazione (società già fallita con sentenza di fallimento e successivamente revocata dalla Corte di appello di Napoli) e quindi sussistono criticità relative alla fattibilità finanziaria di tale impegno da parte della società medesima. La società attraverso il liquidatore, Fernando Terlizzi è stata ascoltata nel corso della missione, ma vi sono degli

elementi oggettivi che rendono difficile immaginare la possibilità per la Ilside di far fronte alle obbligazioni assunte

La presenza di fumarole comporta la necessità da parte dei Vigili del fuoco di interventi continui che vengono risolti mediante la copertura con terreno.

Sussiste tuttavia una disponibilità della regione Campania a finanziare il Comune perché possa svolgere in proprio le attività di bonifica qualora il proprietario non sia in grado di farle e questa appare essere l'ipotesi più percorribile.

Tale intervento è prioritario sia per la rimozione dell'enorme massa dei rifiuti combustibili sia per la rimozione di oltre 300 tonnellate di sovrullo che sono ubicate in un capannone e che anch'esse potrebbero essere a rischio di incendio.

La regione Campania si è assunta l'impegno di provvedere alla caratterizzazione e di predisporre un programma delle attività anche in base alle analisi dell'ARPAC e alla qualificazione delle diverse tipologie di rifiuti.

Sono in corso ulteriori analisi di natura tecnica in merito alle sostanze propagate nell'aria a seguito dell'incendio diramato ed il conseguente impatto ambientale.

3. Valutazioni della Commissione

Il fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento dei rifiuti, che, come si è detto, è emerso nella pubblica consapevolezza nel corso del 2017, sposta necessariamente l'attenzione di tutti i soggetti attivi nella difesa della legalità ambientale dal tema "classico" della combustione illecita di rifiuti, oggetto di provvedimenti legislativi *ad hoc*, al tema dell'interdipendenza tra eventi incendiari e mancata corretta chiusura del ciclo dei rifiuti.

Fino al 2013, la combustione illecita di rifiuti rientrava nell'ambito del divieto generale di smaltimento (anche attraverso combustione) non autorizzato di rifiuti sanzionato, come contravvenzione, dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Di fronte alla specificità del fenomeno nella cosiddetta "terra dei fuochi", il legislatore è intervenuto introducendo la fattispecie di "combustione illecita di rifiuti" di cui all'articolo 256-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 (articolo 3 del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in legge 6 febbraio 2014, n. 6, recante «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate»); sono stati configurati due nuovi delitti: la combustione illecita di rifiuti (primo comma, sanzionata con la reclusione da due a cinque anni, aggravata e sanzionata con la reclusione da tre a sei anni in caso si tratti di rifiuti pericolosi); l'abbandono, il deposito incontrollato, la raccolta, il trasporto, la spedizione o comunque la gestione senza autorizzazione

di rifiuti in funzione della successiva combustione illecita (secondo comma, che richiama le pene previste dal primo comma).

La norma introdotta contiene una riserva espressa, dunque non si applica se il fatto costituisce più grave reato: tale è da considerare il delitto di incendio doloso previsto dall'articolo 423 del codice penale che punisce con la reclusione da tre a sette anni "chiunque cagiona un incendio", e cioè, come chiarito dalla giurisprudenza, un fuoco distruggitore di vaste proporzioni, che tende a progredire e non è facile da estinguere, con conseguente pericolo per l'incolumità delle persone.

La condotta oggetto di incriminazione nell'articolo 256-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 è l'"appiccare il fuoco": espressione già conosciuta dal nostro diritto penale nell'articolo 424 del codice penale ("Danneggiamento seguito da incendio") per indicare un'azione alla quale non segue necessariamente un incendio a norma dell'articolo 423 del codice penale e che assume significato per l'ordinamento penale solo se da essa "sorge il pericolo di un incendio".

Oggetto di tale azione devono essere rifiuti abbandonati ovvero depositati in modo incontrollato (l'articolo 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, sanzionato in via amministrativa - articolo 255, comma 1 - o penale - articolo 256, comma 2 - a seconda che l'autore dell'abbandono o del deposito incontrollato sia un privato ovvero un titolare di impresa o responsabile di ente).

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 256-*bis* prevedono un aumento di pena, qualora la combustione illecita avvenga "nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata" ovvero in territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Il quinto comma prevede la confisca obbligatoria, "ai sensi dell'articolo 259, comma 2", dei "mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati..."; alla sentenza di condanna o alla sentenza di applicazione della pena consegue altresì la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.


Si tratta di norme incriminatrici che hanno avuto un'applicazione relativamente limitata in confronto alla diffusività del fenomeno che intendevano contrastare.

Peraltro, nella zona specifica delle province di Napoli e Caserta, caratterizzata dal fenomeno dei roghi, gli eventi sono in diminuzione, come dimostrano i dati forniti alla Commissione dalla procura della Repubblica di Napoli Nord⁴⁸.

⁴⁸ Doc. n. 2358 del 25 ottobre 2017; l'interesse investigativo appare ora rimodulato in funzione delle conseguenze sull'ambiente e sulla salute di questi eventi: in tal senso va letta la direttiva della procura della Repubblica di Napoli Nord del 27 febbraio 2017 pure acquisita dalla Commissione: "L'obiettivo strategico [...] è quello di individuare aree il più possibile circoscritte, al fine di modulare al meglio le iniziative investigative dirette a spegnere i principali focolai di esposizione a rischio per le comunità residenti nel territorio di competenza di questo Ufficio.

1. A tale ultimo riguardo, di particolare utilità sarà, in primo luogo, il contributo che vorrà

Di seguito il grafico che mostra gli interventi di spegnimento di roghi di rifiuti da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco di Napoli e Caserta.



Come si è rilevato, invece, l'incremento degli eventi di incendio in impianti di rifiuti è stato costante.

Di seguito la distribuzione per anno degli incendi esaminati dalla Commissione, distinti tra quelli che hanno colpito impianti di trattamento di rifiuti e discariche (sono riportati eventi precedenti al 2014, segnalati da alcune agenzie e procure della Repubblica in quanto connessi a eventi successivi).

assicurare l'Istituto superiore di sanità, nel quadro del protocollo operativo concluso con questo Ufficio.

2. Si è ritenuto, inoltre, indispensabile, in questa prima fase, acquisire i dati relativi alle patologie tumorali, soprattutto infantili, presso tutti quei soggetti, pubblici o privati, che risultino detentori di dati ed informazioni attendibili al riguardo (registri tumori, aziende ospedaliere, aziende sanitarie locali, servizi della medicina di base).

3. Pertanto, i Servizi di polizia giudiziaria in indirizzo vorranno, ciascuno per i propri ambiti di competenza, acquisire i predetti dati, avendo cura di procedere ad una prima geo-localizzazione degli stessi, anche incrociandoli con altri dati ambientali in loro possesso e scaturenti da pregresse attività di indagine, al fine di ottenere una cartografia investigativa tale da esaltare le aree nelle quali appare significativa la concentrazione delle patologie.

4. Di particolare interesse risultano, altresì, le informazioni concernenti la mancata realizzazione di interventi di bonifica, soprattutto se concernenti le aree così come individuate al [punto 3]. Su tale versante, sarà indispensabile acquisire le informazioni in possesso dell'ARPA Campania."